



ORDINANZA N. 156 DEL 10/04/2024

Oggetto: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE AREA DI SOSTA ANTISTANTE LA CHIESA DI S. GIUSEPPE IN VIA 4 NOVEMBRE – IL 27/04/24 – ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA – FESTA DI S. GIUSEPPE LAVORATORE

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

FM/**

VISTA la domanda presentata il 10/04/24 (protocollo n. 7.959) da Don Riccardo Bergamaschi, arciprete della Parrocchia S. Giovanni Battista di Carpenedolo, con la quale richiede la chiusura al traffico veicolare del piazzale antistante alla chiesa di S. Giuseppe (nei pressi della rotatoria sita in via 4 Novembre), il giorno 27/04/24, dalle ore 08:00 alle ore 23:00, al fine di consentire la celebrazione della festa di SAN GIUSEPPE LAVORATORE.

VISTO il Decreto sindacale, n. 01 del 12/02/2024, di conferimento della posizione organizzativa e incarico di Responsabile del Servizio di Polizia Locale, e di attribuzione allo stesso delle funzioni di cui al comma 3 lett. d) dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000 spettanti ai Dirigenti;

VISTI gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO necessario provvedere alla regolamentazione della circolazione veicolare;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, poiché lo stesso è rivolto ad una pluralità di persone;

ORDINA CHE

Dalle ore 08:00 fino alle ore 23:00 di sabato 27 aprile 2024, nell'area di sosta antistante la chiesa di S. Giuseppe (nei pressi della rotatoria sita in via **4 NOVEMBRE**, sia istituito:

- Il divieto di transito veicolare;
- Il divieto di sosta (con rimozione forzata)

al fine di consentire la celebrazione, in piena sicurezza, della festività di San Giuseppe Lavoratore.

La presente ordinanza:

- Può essere revocata in qualsiasi momento per gravi motivi di pubblica incolumità e di ordine pubblico.

Sarà cura del personale preposto dall'Ufficio Tecnico comunale predisporre in loco l'idonea segnaletica verticale/transenne ed alla successiva rimozione.



Ai sensi dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 7, comma 10, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge n. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.

Gli organi preposti al servizio di polizia stradale di cui agli artt. 11 e 12 del Decreto legislativo n. 285 del 30/04/92 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla. I contravventori saranno sanzionati a termine di legge.

AVVERTE

Gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della legge n. 1034/71;
- Entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/71.

Per quanto attiene la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92.

La presente ordinanza è trasmessa:

- *all'Ufficio Tecnico Comunale;*
- *Alla locale Stazione dei Carabinieri;*

E pubblicata:

- *Albo pretorio on line del sito istituzionale*

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
Franco Morelli

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)